Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 14/04/2026) - n. 13623

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Relatore

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ba.Sa. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2026 del GIUDICE DI PACE di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Bari, con provvedimento in data 6 marzo 2026, ha convalidato il trattenimento del cittadino straniero Ba.Sa. presso il C.P.R. di Bari ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 286 del 1998 (da ora T.U.I.).

Il trattenimento è stato giustificato dal Questore in ragione dell'impossibilità di eseguire, con immediatezza, l'espulsione del cittadino straniero mediante accompagnamento alla frontiera, tenuto conto, sia, della necessità di compiere ulteriori accertamenti sulla sua identità e di acquisire valido documento per l'espatrio, sia, per l'impossibilità di reperire immediatamente un vettore idoneo all'esecuzione del rimpatrio.

2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione, tramite il difensore Avv. L. Liso, il cittadino straniero esponendo un unico motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Il provvedimento impugnato, sottolinea il ricorrente, si limita a usare un modulo prestampato in totale carenza di motivazione posto che, a fronte di mera dicitura attestante l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13-bis e 14 T.U.I., nonché l'irrilevanza delle eccezioni difensive ai fini del riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato, si limita a barrare con una "X" la casella relativa alla convalida, senza indicare i presupposti ritenuti in concreto sussistenti.

La difesa chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la liquidazione delle spese del procedimento, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3. L' Avvocatura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali si è riportata al provvedimento questorile e ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati, il Sostituto Procuratore generale, R. Piccirillo, chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.

Invero, sono noti i principi, in tema di ricorso per cassazione, secondo i quali la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (tra le altre, Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 - 01).

In relazione, poi, alla motivazione del provvedimento di convalida, si è osservato che questo deve dare conto di un autonomo apprezzamento, dando atto di aver tenuto conto della specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362 - 03; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez. 1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 63686401; Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, C., Rv. 287890 - 01).

Nel caso in esame, in ogni caso, la motivazione fornita dal Giudice di pace non è meramente apparente nei limiti rilevabili in questa sede e, anzi, questa fa legittimo rinvio per relationem al provvedimento questorile (cfr. Sez. 1, n. 25545 del 10/07/2025, in motivazione).

Da una parte, invero, si fa richiamo alla sussistenza dei presupposti di cui agli art. 13 e 14 T.U.I. e all'infondatezza delle eccezioni prospettate, relative alla carenza di prova della indisponibilità del vettore attestata dal Questore. Dall'altra, il provvedimento impugnato risulta adottato e predisposto in calce al verbale dell'udienza di convalida, svolta in data 6 marzo 2026, all'esito dell'espletato contraddittorio, richiamando espressamente, con rinvio per relationem, il provvedimento del Questore, facendo in tal modo proprie le ragioni del disposto trattenimento, a fronte di espulsione adottata in ordine all'impossibilità riscontrata, allo stato, per l'esecuzione del rimpatrio (tra cui mancanza di documento valido per l'espatrio, la necessità di accedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità e nazionalità del trattenuto, oltre che alla non immediata disponibilità di vettore idoneo).

Il provvedimento impugnato, quindi, ha dato conto della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del provvedimento di trattenimento, implicitamente valutandoli e ha, pertanto, evidenziato, seppure in termini stringati, ancorché non apparenti, le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della richiesta (v. Sez. 1, n. 35632 del 30/10/2025, in motivazione; Sez. 1, n. 40526 del 16/12/2025, in motivazione).

Non va, sul punto, trascurato che l'art. 14, comma 1, T.U.I. indica, tra le situazioni che legittimano il trattenimento del cittadino straniero, anche quelle indicate dall'art. 13 comma 4-bis T.U.I. che individua il rischio di fuga di cui all'art. 13, comma 4 lett. b), in una serie di situazioni tipizzate ove sussiste il pericolo che il cittadino straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione. Tra queste si richiamano - per quello che nel caso in esame è di rilievo - il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, ovvero l'inottemperanza a un provvedimento emesso dall'Autorità in applicazione dei commi 5 e 13 e dell'art. 14 TUI.

Infine, va osservato che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, T.U.I., solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, soltanto quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

Sotto tale ultimo aspetto, si deve rilevare che alcuna precisa indicazione delle eccezioni svolte nell'udienza di convalida e che sarebbero fondate su ragioni asseritamente trascurate dal Giudice di pace si rinviene nel ricorso per cassazione, impugnazione con la quale, in sostanza, si deduce, genericamente, la carenza assoluta di motivazione anche rispetto alle eccezioni formulate avverso il provvedimento questorile, ma senza commentarle specificamente.

Peraltro, la deduzione svolta all'udienza di convalida, limitata peraltro, alla mancanza di prova della indisponibilità di un vettore idoneo, risultava soltanto accennata (v. verbale dell'udienza di convalida ove il difensore si oppone alla convalida "con riserva di presentare opposizione rilevando che non vi è prova del Questore di Bari per indisponibilità del vettore").

Da ultimo si deve riscontrare l'assoluta genericità della deduzione, contenuta nel ricorso, nella parte in cui non si confronta con le ulteriori ragioni indicate nel provvedimento questorile con le quali, invece, si giustificava il trattenimento (per mancanza di documento valido per l'espatrio e per la necessità di accedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità e nazionalità del trattenuto).

3. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili in quanto imposto dalla legge.

Non può prendersi in esame, nella presente sede, la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale provvederà il giudice a quo (Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 271339 nel senso che competente a decidere sull'istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità, è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti all'esclusivo fine di rilevare eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi che devono essere restituiti al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.